



***Relazione degli Amministratori, ai sensi dell'articolo 125
ter Testo Unico della Finanza, sui punti all'ordine del
giorno dell'Assemblea degli azionisti del 25, 27 e 28
Giugno 2011, parte ordinaria e parte straordinaria***

Indice

Premessa

Parte Ordinaria

1. Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2010, della inerente Relazione sulla Gestione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata in carica e determinazione dei compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di emissione gratuita per massimi euro 90.019.822, previa modifica parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale approvata dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 mediante utilizzo della riserva "in conto emissione gratuita di azioni" derivante dalla predetta modifica parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale del 1° marzo 2005; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, fermo restando l'ammontare del complessivo importo del valore nominale del capitale sociale deliberato dalla suddetta assemblea del 1° marzo 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica degli articoli 8, 9, e 23 dello Statuto Sociale e modifica dell'intitolazione del paragrafo relativo al controllo contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Premessa

Come noto, il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A., riunitosi in data 1 aprile 2011, ha deliberato, avvalendosi della facoltà prevista dal Decreto Legge n. 26 del 25 marzo 2011 – entrato in vigore il 27 marzo 2011 – di revocare la convocazione della precedente assemblea ordinaria e straordinaria (originariamente prevista per il 12, 13 e 14 aprile 2011) e di convocare una nuova assemblea, con il medesimo ordine del giorno, per il 25, 27 e 28 giugno 2011.

Il differimento della predetta assemblea impone di provvedere all'aggiornamento delle relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno già approvate dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. in data 2 marzo 2011 e pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Anche in considerazione del tempo intercorso dalla data di pubblicazione delle predette relazioni, Parmalat S.p.A. intende premettere una breve illustrazione degli avvenimenti successivamente occorsi.

(A) La delibera consiliare del 1 aprile 2011 (che ha disposto il differimento dell'assemblea, ordinaria e straordinaria del 12, 13 e 14 aprile 2011) è stata oggetto di impugnazione da parte del socio Groupe Lactalis S.A. ("Groupe Lactalis") davanti al Tribunale di Parma, che ne ha contestato la legittimità chiedendone, nel merito, la pronuncia di invalidità e, in via cautelare, instando affinché l'efficacia della stessa venisse sospesa *inaudita altera parte*.

Con provvedimento reso in data 8 aprile 2011 e pubblicato in data 11 aprile 2011, a seguito di discussione occorsa in sede d'udienza del 7 aprile 2011 tra la istante Groupe Lactalis S.A. e la società Parmalat S.p.A. *medio tempore* costituitasi in giudizio, il tribunale di Parma ha respinto la suddetta istanza di sospensione presentata da Groupe Lactalis S.A., confermando il precedente decreto del Presidente del medesimo Tribunale reso in data 4 aprile 2011 che aveva già riconosciuto la conformità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. del 1° aprile 2011 alle previsioni di cui al d.l. 25 marzo 2011, n. 26 e, per l'effetto, rigettando la richiesta di Groupe Lactalis di emissione del provvedimento cautelare *inaudita altera parte* per insussistenza dei presupposti di legge.

L'udienza di comparizione delle parti per il procedimento di merito (avente ad oggetto anche una richiesta di condanna al risarcimento del danno), originariamente fissata per il 25 luglio 2011, è stata differita d'ufficio al 25 ottobre 2011 ore 9,00.

(B) In data 26 aprile 2011 Sofil S.a.s., ("Sofil"), anche per conto di B.S.A. S.A. ("BSA") e di Groupe Lactalis ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"OPA") ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Parmalat S.p.A. al netto delle azioni di Parmalat già detenute da BSA e Groupe Lactalis. Detta offerta è stata comunicata mediante trasmissione alla Società da parte di Sofil della comunicazione ai sensi dell'articolo 102 del TUF (il "Comunicato 102"). Di seguito si evidenziano gli elementi essenziali dell'OPA così come rappresentati dall'offerente nel Comunicato 102 (copia del quale è stato inserito nel sito *web* della Società).

Categorie e quantitativo dei titoli oggetto dell'offerta

L'OPA ha ad oggetto n. 1.234.460.667 azioni, rappresentanti il 71,031% del capitale sociale dell'Emittente, ossia la totalità delle azioni emesse alla data del Comunicato 102, dedotte le complessive n. 503.465.048 azioni (pari al 28,969% del capitale sociale) detenute da BSA e Groupe Lactalis, oltre a massime n. 63.725.992 azioni, eventualmente da emettersi ed assegnarsi entro il periodo di adesione nell'ambito della tranche dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente in data 1° Marzo 2005, destinate ai Creditori Opponent,

Creditori Condizionali e Creditori Tardivi, come definiti ai sensi dell'articolo 5, lett. b.1 e b.2 del vigente statuto sociale di Parmalat (le "Azioni Destinate ai Creditori").

Corrispettivo unitario per azione

Gli aderenti all'OPA riceveranno per ciascuna azione Parmalat apportata in adesione un corrispettivo, in contanti, pari ad Euro 2,60 (il "Corrispettivo").

Motivazione dell'OPA e programmi dell'offerente

Quanto alle motivazioni dell'OPA Sofil ha dichiarato che è intenzione di Groupe Lactalis acquisire il controllo dell'Emittente al fine di perseguire una proficua integrazione delle rispettive attività e che la medesima intende offrire agli attuali azionisti dell'Emittente una opportunità di disinvestimento a condizioni più favorevoli di quelle registrate negli ultimi mesi dal titolo Parmalat. In particolare Groupe Lactalis intende rafforzare la sua posizione nel settore del latte confezionato in Italia, investendo nello sviluppo di latte arricchito e di latte funzionale; nel contempo, per quanto riguarda i mercati esteri, Groupe Lactalis intende avvantaggiarsi delle potenziali sinergie commerciali, industriali e di ricerca e sviluppo. Sofil manifesta altresì l'intenzione di Groupe Lactalis di voler rafforzare la capacità di Parmalat di porsi come marchio leader nelle bevande a base di latte, sia attraverso un percorso di crescita organica, sia attraverso acquisizioni mirate. In sostanza, il progetto di Groupe Lactalis è di continuare a sostenere le strategia di crescita sviluppata e comunicata al mercato dell'Emittente al fine di mantenere e incrementare ulteriormente la posizione di preminenza nel settore di riferimento.

A tal proposito Groupe Lactalis ha dichiarato che valuterà l'opportunità di far confluire in Parmalat le proprie attività nel settore del latte confezionato, tra le quali quelle detenute in Francia e in Spagna, dando luogo alla creazione di un campione di rilevanza mondiale, con sede, organizzazione e testa in Italia. Inoltre, nel Comunicato 102 Groupe Lactalis non esclude la possibilità di procedere a fusioni o altre operazioni straordinarie anche infra-gruppo nel perseguimento dei suoi obiettivi, ferma restando l'intenzione di mantenere la quotazione di Parmalat e rileva che allo stato non è prevista una modifica dei livelli occupazionali dell'Emittente e del gruppo ad esso facente capo, nonché dei siti produttivi dello stesso.

Nel Comunicato ai sensi dell'articolo 102 Sofil ha dichiarato che, qualora ad esito dell'OPA venga a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95%, procederà al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Nel caso in cui Sofil venga a detenere una partecipazione complessiva superiore al 95%, la stessa ha dichiarato di voler adempiere all'obbligo di acquistare le rimanenti azioni ai sensi dell'art. 108 TUF da parte di chi ne faccia richiesta, mentre non intende invece avvalersi del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF sulle rimanenti azioni in circolazione.

Modalità di finanziamento dell'OPA

Sofil ha dichiarato che intende far fronte alla copertura finanziaria del controvalore massimo dell'OPA, pari ad Euro 3.400.000.000,00 facendo ricorso ad un finanziamento infra-gruppo, messo a disposizione dalla B.S.A. Finances S.n.c., controllata da BSA. A sua volta B.S.A. Finances S.n.c. farà ricorso ad un finanziamento bancario di pari importo concesso da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Natixis e Société Generale Corporate and Investment Bank.

Condizione di efficacia dell'OPA

L'OPA, secondo quanto dichiarato da Sofil nel Comunicato 102, è sottoposta ad una serie di condizioni di efficacia ed, in particolare:

- (a) alla circostanza che, in seguito alle adesioni, l'Offerente venga a detenere una partecipazione minima del 55%;
- (b) alla circostanza che il numero di azioni in circolazione alla data di chiusura del periodo di adesione non sia superiore al numero di azioni oggetto dell'OPA;
- (c) all'approvazione incondizionata delle autorità competenti in materia di concorrenza;
- (d) all'approvazione incondizionata da parte della competente Autorità australiana per gli investimenti stranieri;

- (e) al mancato verificarsi di gravi mutamenti della situazione di mercato tali da comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole sull'OPA o sull'Emittente ovvero di fatti o situazioni relative al gruppo Parmalat e non ancora resi noti al mercato tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente;
- (f) alla mancata adozione di misure difensive da parte dell'Emittente che abbiano l'obiettivo di contrastare l'OPA;
- (g) alla mancata adozione di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari normativi volti a precludere o limitare la possibilità dell'Offerente (o dei soggetti che controllano l'Offerente) di detenere partecipazioni di controllo, di nominare la maggioranza degli amministratori, di votare nelle assemblee ordinarie o straordinarie.

L'OPA è inoltre soggetta alle autorizzazioni da parte dell'Autorità della concorrenza dell'Unione europea, canadese, sudafricana, ucraina, russa e colombiana nonché all'autorizzazione da parte dell'Autorità australiana per gli investimenti esteri.

Secondo quanto comunicato da Groupe Lactalis al mercato, in data 29 aprile 2011 Sofil ha provveduto a depositare presso la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("Consob"), ai sensi dell'articolo 102, comma terzo, TUF, il documento di offerta relativo all'OPA (il "Documento di Offerta"). In tale Documento di Offerta, che alla data della presente relazione non è stato ancora trasmesso alla Società, verrà indicato il periodo di adesione all'OPA, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Con delibera in data 3 maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a conferire incarico agli advisor finanziari e legali al fine della necessaria assistenza nell'ambito dell'OPA.

Con riferimento all'OPA si segnala che, con ricorso notificato in data 2 maggio 2011 a Parmalat (quale controinteressata) e ad altri soggetti (tra cui CONSOB, resistente, e SOFIL, anch'essa quale controinteressata), il Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Finanziari, Bancari e Assicurativi hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, tra l'altro, di "annullare, previa sospensione, il provvedimento emanato o emanando della Consob di ammissione dell'OPA presentata dalla SOFIL in quanto illegittimo". Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat valuterà l'opportunità di provvedere alla costituzione nel sopra menzionato giudizio quando il Documento d'Offerta di SOFIL sarà, all'esito dell'istruttoria di CONSOB, reso pubblico.

(C) Il Consiglio di Amministrazione ricorda che, nelle Note illustrative al bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 (capitolo "Garanzie e Impegni"), è evidenziato che Parmalat Dairy & Bakery Inc. (PDBI, oggi Parmalat Canada Inc.) *"ha sottoscritto nel 2004 un contratto di finanziamento che prevede tra l'altro l'assunzione a suo carico di un impegno a corrispondere al finanziatore una somma pari al 10% dell'Equity Value di PDBI al verificarsi di situazioni di change of control, come definita nel contratto stesso, per PDBI stessa e per la controllante Parmalat S.p.A. Tale contratto terminerà il 9 luglio 2011, a meno che entro tale data non sia preso un impegno che comporti una "change of control" e tale impegno sia perfezionato entro il 9 luglio 2012, nel qual caso il termine del contratto sarebbe esteso in modo da consentire all'ex finanziatore di ricevere il pagamento di cui sopra"* (cfr. anche la Relazione sulla Gestione, capitolo *Corporate Governance*, Informazioni sugli Assetti Proprietari).

Si ritiene in questa sede doveroso sottolineare di nuovo quanto sopra a seguito degli eventi (meglio descritti in premessa) verificatisi successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in data 2 marzo 2011, del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, tra cui il lancio dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Lactalis. Le informazioni relative a Parmalat Canada Inc. sono desumibili dalle relazioni e dal bilancio 2010 nonché da quelli degli esercizi precedenti.

Relazione degli Amministratori relativamente al primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Parte Ordinaria:

Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa al 31.12.2010, della inerente Relazione sulla Gestione. Proposta di destinazione dell'utile. Esame della Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undicies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla società, si riportano le proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, che verranno proposte separatamente, come di seguito illustrato.

Vi proponiamo pertanto:

- (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 che evidenzia un utile pari ad euro 128.282.187 e la inerente relazione sulla gestione;
- (ii) di accantonare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 6.414.109.

Si propone ulteriormente:

- (iii) di destinare:
 - a) a dividendo il 50% dell'utile di esercizio residuo che, arrotondato per eccesso, ammonta* a 0,036 euro per ognuna delle 1.737.925.715 azioni ordinarie emesse alla data del 16 marzo 2011 per un importo di euro 62.565.326;
 - b) i restanti euro 59.302.752 a "utili a nuovo".

Il dividendo di euro 0,036 per azione, corrispondente alla cedola n. 7, sarà messo in pagamento il 21 luglio 2011, con data di "stacco" cedola in Borsa il 18 Luglio 2011.

La data di pagamento del dividendo tiene conto della convocazione dell'assemblea alla nuova data del 25, 27 e 28 giugno 2011 deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 1 ° aprile 2011 ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2011 n. 26.

Ricordiamo, infine, che rispetto alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione del giorno 2 marzo 2011 e riportata nella Relazione sulla Gestione sono state apportate le seguenti variazioni al punto (III) a) e b) della stessa a seguito dell'aumento avvenuto, in data 16 marzo 2011, nel capitale sociale della società. In particolare:

- a)** le azioni ordinarie a cui spetta il dividendo di 0,036 euro sono salite da numero 1.735.386.326 a numero 1.737.925.715 a seguito della conversione di numero 2.539.389 warrants. In conseguenza di ciò, l'ammontare complessivo del dividendo erogato [punto (iii) a)] sale a euro 62.565.326 rispetto al valore precedente di euro 62.473.908;
- b)** la destinazione residuale a utili a nuovo passa da euro 59.394.170 ad euro 59.302.752.

Collecchio, 12 maggio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Prof. Raffaele Picella

* Si ricorda che l'ammontare del dividendo potrebbe variare per un importo non significativo in base all'eventuale evoluzione del capitale sociale fino alla data di deposito precedente l'approvazione della proposta di delibera

Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Parte Ordinaria:

Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata in carica e determinazione dei compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2010 viene a scadere il mandato da Voi conferito al Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale (qui allegato) non possono essere nominati Amministratori e, se lo sono decadono automaticamente i soggetti:

- (i) nei confronti dei quali, almeno 180 (centottanta) giorni prima della data fissata per l'odierna Assemblea, siano state promosse azioni giudiziarie da parte della Società o da sue danti causa,
- (ii) che siano stati Amministratori, Sindaci, direttori generali, direttori finanziari anteriormente al 30 giugno 2003 di società comprese a tale data nel Gruppo Parmalat,
- (iii) imputati in procedimenti penali connessi all'insolvenza del Gruppo Parmalat o che, a tal titolo, siano stati condannati a risarcimenti anche con sentenza non passata in giudicato.

Si ricorda che l'art. 11 dello statuto sociale prevede che il Consiglio debba essere composto da 11 (undici) Amministratori, di cui non meno di 6 (sei) indipendenti e che lo stesso durerà in carica fino a tre esercizi.

I requisiti di indipendenza degli amministratori sono riportati all'art. 12 (ivi allegato) dello statuto sociale.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste che potranno essere presentate dagli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Si precisa che le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (Parmalat, Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio – Parma) entro le ore 18,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (martedì 31 maggio 2011) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (sabato 4 giugno 2011), fermo restando la pubblicazione delle liste, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, in almeno due dei quotidiani di cui all'art. 8 del suddetto statuto nonché nel Financial Times almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (sabato 4 giugno 2011).

Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo fax al seguente numero: +39 0521 808542.

Si ricorda che ai sensi del decreto Legge n. 26 del 25 marzo 2011 le liste già depositate presso Parmalat S.p.A. in data 18 marzo 2011 sono considerate valide.

L'Assemblea dovrà infine deliberare in merito al compenso da attribuire al Consiglio ai sensi dell'art. 19 (ivi allegato) dello statuto sociale.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undicies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, fatta avvertenza che, trattandosi della nomina dell'organo amministrativo, la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione uscente, non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di

deliberazione che potrebbero essere poste in votazione, in dipendenza delle liste che saranno depositate e delle proposte integrative o alternative che potrebbero pervenire in assemblea.

Le liste presentate dagli azionisti saranno numerate in ordine progressivo in dipendenza della data di deposito della lista presso la società.

Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Proposte di delibera

- i. Di nominare quali amministratori della società i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate e pubblicate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti, dando atto che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazioni ed eventualmente di uno o più vice presidenti, non menzionata nell'ordine del giorno, è rimessa al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale;*
- ii. che la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. sia fissata in [●], esercizi sociali e dunque fino all' approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre [●];*
- iii. che venga attribuito al nuovo Consiglio di Amministrazione un compenso annuale complessivo pari a euro [●], al lordo delle ritenute di legge (costo aziendale), rimettendo al Consiglio di Amministrazione la determinazione in ordine alla suddivisione del compenso complessivo tra tutti gli amministratori, anche alla luce del fatto che lo Statuto di Parmalat S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte del Comitato per le nomine e per la remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto sociale nonché la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio. I compensi proposti dovranno quindi intendersi comprensivi anche di quanto spettante ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto;*
- iv. che venga attribuito agli amministratori che compongono i comitati interni un compenso aggiuntivo variabile, rapportato alle presenze effettive alle adunanze dei comitati interni, pari a euro [●], a seduta per membro del comitato ed euro [●], a seduta per presidente di comitato.*

Collecchio, 12 maggio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Raffaele Picella

Allegati : articoli: 11, 12 e 19 dello statuto sociale di Parmalat

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) Amministratori. L'Assemblea che nomina gli Amministratori determina il relativo periodo di carica che comunque non potrà essere superiore a tre esercizi sociali. Gli Amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente l'ultimo esercizio sociale della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea all'atto della nomina dell'intero Consiglio designa non meno di 6 (sei) Amministratori indipendenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, fermo restando la pubblicazione delle liste in almeno due dei quotidiani di cui all'art. 8 nonché nel Financial Times almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lg. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (salvo minore percentuale indicata da Consob). Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario. Ogni lista dovrà comprendere almeno sei undicesimi (6/11) di candidati indipendenti. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente (e così essere elencati ai numeri 1/ 3/ 5/ ecc. ovvero 2, 4, 6 ecc. della lista) con i candidati non indipendenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) alla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti sarà assegnato un numero di Amministratori proporzionale ai voti ottenuti più due con il limite massimo comunque di 9 (nove) Amministratori. Le frazioni superiori a 0,5 (zero virgola cinque) si arrotondano all'unità superiore mentre le frazioni pari a 0,5 (zero virgola cinque) o inferiori sono azzerate;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e, sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti non sia assicurato il numero minimo di Amministratori indipendenti, il candidato non indipendente eletto con il minor quoziente nella lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo la prima lista sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista con il maggiore quoziente e così via lista per lista sino a completare il numero di Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di cui all'art. 11, 2° comma.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove cessato sia un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e dal codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della Società). Non possono essere eletti Amministratori, e se lo sono decadono automaticamente, i soggetti (i) nei confronti dei quali, almeno 180 (centottanta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea prevista per la nomina degli Amministratori, siano state promosse azioni giudiziarie da parte della Società o da sue danti causa, (ii) soggetti che siano stati Amministratori, Sindaci, direttori generali, direttori finanziari anteriormente al 30 giugno 2003 di società comprese a tale data nel Gruppo Parmalat, (iii) o imputati in procedimenti penali connessi all'insolvenza del Gruppo Parmalat o che, a tal titolo, siano stati condannati a risarcimenti anche con sentenza non passata in giudicato.

Art. 12 – Requisiti degli Amministratori indipendenti

Gli Amministratori indipendenti garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli Azionisti sia di maggioranza che di minoranza.

Sono indipendenti gli Amministratori che:

a) non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né abbiano di recente intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio, con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con Azionisti che singolarmente detengano nella Società una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il collegamento o che rivestano la carica di Amministratore in società o loro controllanti che abbiano tali caratteristiche;

b) non abbiano controversie con la Società o con sue controllate;

c) non siano amministratori, dipendenti o soci controllanti di una società con la quale la Società abbia una controversia;

d) non siano titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipino a patti parasociali per il controllo della Società stessa; e che comunque non detengano – e/o non siano amministratori o dipendenti di società che detengano – direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale della Società in misura eguale o superiore al due per cento;

e) non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d).

L'indipendenza degli Amministratori è valutata con periodicità almeno annuale dal Consiglio di Amministrazione, secondo un regolamento dallo stesso adottato, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a fornire. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato agli Azionisti ed al Mercato. Al fine della valutazione dell'indipendenza il Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i rapporti di lavoro e per gli incarichi di Amministratore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per le altre relazioni economiche, dell'ultimo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione che accerta il venir meno del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Amministratori presenti.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Amministratore nominato con tale veste si intende automaticamente dimissionario con conseguente obbligo degli altri Amministratori di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

Art. 19 – Compensi agli Amministratori

I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione, degli Amministratori e dei membri del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea stabilisce il compenso in un ammontare comprensivo anche dei compensi per i singoli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito ove occorra il parere del Collegio Sindacale, ed il Comitato Esecutivo, ove nominato, stabiliscono le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Relazione degli Amministratori relativamente al terzo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Parte Ordinaria:

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.
Deliberazioni conseguenti ed inerenti.

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2010 viene a scadere il mandato da Voi conferito al Collegio Sindacale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 (ivi allegato) dello statuto sociale non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decano, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente:

- (i) al settore di operatività dell'impresa;
- (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di 5 (cinque) società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni di cui all' art. 11, ultimo comma, dello statuto sociale.

Si ricorda che l'art. 21 dello statuto sociale prevede che il Collegio debba essere composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti. La durata in carica è quella stabilita per legge.

L'elezione dei Sindaci avverrà sulla base di liste da presentarsi, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, da coloro che rappresentino complessivamente almeno l'1% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.

Si ricorda che ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale, come disposto all'articolo 21 dello Statuto Sociale (che di seguito alleghiamo), le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate presso la sede della Società (Parmalat, Via delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collecchio – Parma) entro le ore 18,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (martedì 31 maggio 2011) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (sabato 4 giugno 2011), fermo restando la pubblicazione delle liste, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, in almeno due dei quotidiani di cui all'art. 8 del suddetto statuto nonché nel Financial Times almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (sabato 4 giugno 2011).

Si ricorda che ai sensi del decreto Legge n. 26 del 25 marzo 2011 le liste già depositate presso Parmalat S.p.A. in data 18 marzo 2011 sono considerate valide.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undicies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria.

Le liste presentate dagli azionisti saranno numerate in ordine progressivo in dipendenza della data di deposito della lista presso la società.

Ciascun punto delle seguenti deliberazioni sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Proposte di deliberazione

- i. Di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizi e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti;*
- ii. che vengano attribuiti ai sindaci compensi nella misura pari a euro [●], annui per ciascun sindaco effettivo ed euro [●], annui per il Presidente del Collegio Sindacale;*
- iii. che quale Presidente del Collegio Sindacale venga nominato il [●].*

Collecchio, 12 maggio 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Raffaele Picella

Allegato: articolo 21 dello statuto sociale di Parmalat

Art. 21 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti, rieleggibili.

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente:

(i) al settore di operatività dell'impresa;

(ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di 5 (cinque) società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni di cui al precedente art. 11, ultimo comma.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Vengono presentate liste composte da 2 (due) sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob, fermo restando la pubblicazione delle liste in almeno due dei quotidiani di cui all'art. 8 nonché nel Financial Times. Per le ulteriori modalità e la legittimazione di presentazione delle liste si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 del presente Statuto.

Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 2 (due) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a Sindaci Effettivi e a Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo i diritti della minoranza di cui al presente articolo.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Relazione degli Amministratori relativamente al primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Parte Straordinaria:

Proposta di emissione gratuita di azioni per massimi euro 90.019.822, previa modifica parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale approvata dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 mediante utilizzo della riserva "in conto emissione gratuita di azioni" derivante dalla predetta modifica parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale del 1° marzo 2005; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, fermo restando l'ammontare del complessivo importo del valore nominale del capitale sociale deliberato dalla suddetta assemblea del 1° marzo 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si ricorda che:

- a seguito della periodica assegnazione delle azioni, in conformità con quanto previsto dal Prospetto Informativo e dalla Proposta di Concordato, il capitale sociale di Parmalat SpA inizialmente deliberato era pari ad euro 2.010.087.908 di cui:
 - euro 120.000 di capitale sociale iniziale,
 - euro 1.929.967.908 di azioni ordinarie deliberate e
 - euro 80.000.000 al servizio dell'esercizio dei warrant.
- Con Assemblea straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2007 è stato in seguito deliberato di aumentare ulteriormente il capitale sociale per massimi euro 15 milioni elevando da 80 a 95 milioni gli importi a servizio dell'esercizio dei warrant, per un totale di capitale sociale deliberato pari ad euro 2.025.087.908.
- Conseguentemente a seguito della suddetta periodica assegnazione di azioni, il capitale sociale risulta:
 - alla data del 31 dicembre 2010 sottoscritto ed assegnato per euro 1.732.915.571 di cui azioni numero 1.710.498.322 e azioni risultanti da esercizio warrant numero 22.417.249;
 - alla data del presente documento, sottoscritto ed assegnato per euro 1.737.925.715 di cui azioni numero 1.710.499.008 e azioni risultanti da esercizio warrant numero 27.426.707.

Si ricorda che il numero delle azioni gratuite che verranno emesse potrà variare in modo "non significativo" in base all'evoluzione del capitale sociale fino alla data di deposito precedente l'aumento gratuito del capitale sociale stesso.

L'emissione gratuita di azioni* sarà sottoposta alla convocanda Assemblea Straordinaria della Società del [●] giugno 2011 e consiste nell'emissione di azioni, a titolo gratuito, per un importo massimo di nominali euro 90.019.822 mediante l'integrale utilizzo della riserva "in conto emissione gratuita di azioni" .

L'emissione verrà effettuata, dopo l'iscrizione della delibera al Registro delle Imprese di Parma, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione con godimento dal 1 gennaio 2011, da

* L'operazione tiene conto di quanto previsto all'articolo 3, comma II del Regolamento Warrant, consultabile sul sito Parmalat al seguente indirizzo: www.parmalat.com, sezione Archivio Generale, Assemblee Azionisti, verbale del 29 aprile 2007.

attribuirsi ai soci in ragione di un'azione di nuova emissione ogni 20 azioni già possedute alla data del 18 luglio 2011.

Al 31.12.2010, dopo la risoluzione di molti casi in contenzioso, si è provveduto ad una stima aggiornata dei rischi in capo a Parmalat SpA eventualmente da pagare in "moneta concordataria" cioè in azioni di Parmalat. Sulla base di tale stima risulta un esubero di riserva di capitale per opposizioni e insinuazioni tardive pari a circa 90 milioni di euro.

Si ricorda che la riserva per opposizioni e insinuazioni tardive era stata costituita ai sensi del paragrafo 7.4 della Proposta di Concordato e recependo la metodologia di rappresentazione contabile dell'acquisizione delle masse passive prevista dagli *International Financial Reporting Standards* (avvertenza 1.25 del Prospetto Informativo). Si precisa che l'ammontare iniziale della riserva di capitale per opposizioni era di circa 239 milioni di euro. Tale riserva, a seguito della delibera assembleare sulla permeabilità del 19 settembre 2005 di cui sopra, è stata ed è destinata a soddisfare anche gli aventi diritto per insinuazioni tardive.

Coerentemente con gli obiettivi della Proposta di Concordato**, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, fermo restando l'ammontare complessivo deliberato di Euro 1.930 milioni di capitale sociale, la modifica della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 1° marzo 2005. Tale modifica ha per oggetto la riduzione – perché rivelatasi sovrabbondante – dell'ammontare della riserva destinata ai creditori oppositori e tardivi da 153.745.814 euro a 63.725.992 euro con destinazione della somma risultante pari a 90.019.822 euro ad emissione gratuita di azioni a favore agli attuali portatori di azioni e warrant Parmalat SpA nella proporzione 1 a 20.

La riserva residua per opposizioni include, a titolo di capitale, sia l'eventuale emissione di azioni da assegnare agli oppositori (qualora risultino assegnatari a titolo definitivo) che ulteriori azioni a titolo gratuito, nella stessa proporzione sopra citata.

L'emissione gratuita di azioni proposta pari ad un importo massimo di euro 90,0 milioni verrà destinata, per 86,9 milioni di euro agli azionisti, quanto ai residui 3,1 milioni di euro, a servizio dei warrant, con delega al Consiglio di Amministrazione di eseguire l'operazione, in linea gratuita, a seguito della conversione degli stessi.

A seguito dell'emissione di azioni, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società passerà pertanto da euro [1.737.925.715]** ad euro [1.824.822.001]*** e sarà rappresentato da n. [1.824.822.001]*** azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna.

Si riporta, di seguito, la proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

Art. 5 – Capitale sociale – Azioni	Art. 5 – Capitale sociale – Azioni
TESTO STATUTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Il Capitale Sociale è di Euro 1.737.925.715,00, diviso in n. 1.737.925.715 azioni da Euro 1 ciascuna. L'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 (disponendo in data 19 settembre 2005 la "permeabilità" delle varie tranches di cui oltre e cioè che, ove una delle tranches in cui è articolato l'aumento di capitale di complessivi euro 2.009.967.908 - fatta eccezione per la prima tranche di euro 1.502.374.237, destinata ai "Creditori Ammessi", e per l'ultima tranche di euro	

** La Proposta di Concordato e il Prospetto Informativo sono consultabili sul sito Internet della Società al seguente indirizzo: www.parmalat.com -> il Gruppo -> storia di Parmalat.

*** Si precisa che l'importo varierà in base all'evoluzione del capitale sociale e sarà comunicato ai sensi di legge

80.000.000 riservata a servizio dell'esercizio dei warrants -, si renda sovrabbondante rispetto alle effettive esigenze di conversione in capitale dei crediti destinatari di quella specifica tranche, da detta sovrabbondante tranche si possano prelevare le risorse necessarie alla conversione dei crediti di altra categoria di creditori che non trovi capienza nell'importo della tranche di aumento di capitale sociale ad essa destinata) ha deliberato:

a) di aumentare il capitale sociale in forma scindibile:

a.1 - per massimi euro 1.502.374.237 (unmiliardo cinquecentoduemilioni trecentosettantaquattromila duecentotrentasette), mediante emissione al valore nominale di massime n. 1.502.374.237 (unmiliardo cinquecentoduemilioni trecentosettantaquattromila duecentotrentasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, godimento 1° gennaio 2005, riservando detto aumento in opzione all'unico socio "Fondazione" e destinato ad essere dal medesimo sottoscritto per conto dei "Creditori Ammessi", quali risultanti dagli elenchi dichiarati esecutivi e depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Parma dai Giudici Delegati in data 16 dicembre 2004, aumento di capitale da liberarsi al nominale all'avveramento della condizione consistente nell'approvazione da parte del Tribunale di Parma del concordato delle società del "Gruppo Parmalat" mediante compensazione dell'ammontare dei relativi crediti nella percentuale concordataria;

a.2 - per massimi euro 38.700.853 (trentottomilioni settecentomila ottocentocinquantatre) mediante emissione al valore nominale di massime n. 38.700.853 (trentottomilioni settecentomila ottocentocinquantatre) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, godimento 1° gennaio 2005, riservando detto aumento in opzione all'unico socio "Fondazione" e destinato ad essere dal medesimo sottoscritto, aumento di capitale da liberarsi al nominale (mediante compensazione dei crediti acquisiti dalla "Fondazione" stessa, nella percentuale concordataria, e già vantati dalle società controllate verso le società oggetto di concordato) all' avveramento della condizione consistente nell' approvazione da parte del Tribunale di Parma del concordato delle società del "Gruppo Parmalat";

b) di aumentare ulteriormente il capitale sociale senza sovrapprezzo e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2441, sesto comma, c.c., in forma scindibile, con rinuncia al diritto di opzione per l'unico socio, da eseguirsi da parte del consiglio di amministrazione in dieci anni e in più tranches, a loro volta scindibili, destinandolo:

b.1 - per massimi euro 238.892.818 (duecentotrentottomilioni ottocentonovantaduemila ottocentodiciotto), mediante emissione al valore nominale di massime n. 238.892.818 (duecentotrentottomilioni ottocentonovantaduemila ottocentodiciotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, godimento 1° gennaio 2005:

b.1.1 - alla attribuzione delle azioni ai creditori chirografari che abbiano proposto opposizione allo stato

passivo (i cosiddetti "Creditori Opponent"), da liberarsi al nominale, sempre con compensazione dell'ammontare dei relativi crediti nella percentuale concordataria, una volta che i crediti siano definitivamente accertati con provvedimento non più impugnabile e/o transattivamente definiti;

b.1.2 - alla attribuzione delle azioni ai creditori chirografari ammessi con riserva per essere le loro ragioni di credito sottoposte a condizione (i cosiddetti "Creditori Condizionali"), da liberarsi al nominale all'avveramento della condizione, sempre con compensazione dell'ammontare dei relativi crediti nella percentuale concordataria;

b.2 - per massimi euro 150.000.000 (centocinquantamiloni) mediante emissione al valore nominale di massime n. 150.000.000 (centocinquantamiloni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, godimento regolare, alla attribuzione delle azioni ai creditori chirografari per titolo e/o causa anteriore alla apertura delle procedure di amministrazione straordinaria delle singole società interessate dalla "Proposta di Concordato", ivi compresi i creditori chirografari non insinuati che abbiano ottenuto il riconoscimento del loro credito con pronuncia definitiva, e cioè non più soggetta ad impugnazione (i cosiddetti "Creditori Tardivi"), da liberarsi al nominale, sempre con compensazione dell'ammontare dei relativi crediti nella percentuale concordataria, una volta che i crediti siano definitivamente accertati con provvedimento non più impugnabile e/o transattivamente definiti;

b.3 - per massimi euro 80.000.000 (ottantamiloni) mediante emissione al valore nominale di massime n. 80.000.000 (ottantamiloni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, godimento regolare, al servizio dell' esercizio dei warrants da attribuirsi ai "Creditori Ammessi", ai "Creditori Opponent", ai "Creditori Condizionali", ai "Creditori Tardivi" e alla "Fondazione" in relazione all' aumento di capitale dalla stessa sottoscritto mediante compensazione dei crediti vantati dalle società controllate verso le società oggetto di concordato acquisiti dalla "Fondazione" medesima, in ragione di 1 (una) nuova azione ordinaria di nominali euro 1 (uno) per ogni n. 1 (uno) warrant presentato per l'esercizio del diritto di sottoscrizione fino a concorrenza delle prime n. 650 (seicentocinquanta) azioni spettanti ai predetti creditori chirografari e alla "Fondazione".

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2007 ha deliberato di aumentare ulteriormente il capitale sociale per massimi Euro 15.000.000 mediante emissione al valore nominale di massime n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, al fine di elevare da Euro 80.000.000 a Euro 95.000.000 gli importi di cui al secondo comma, lett. b.3) del presente articolo.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'Azionista.

Si applicano le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione delle

L'assemblea straordinaria del [● giugno] ha deliberato:

- a) di modificare parzialmente la deliberazione di aumento di capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 (come modificata dalle assemblee del 19 settembre 2005 e del 28 aprile 2007)

<p>partecipazioni sociali previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.</p> <p>L'aumento di capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo, ove le azioni siano quotate in un mercato regolamentato, potrà essere aumentato con conferimento in denaro, ed esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile salvo per quanto successivamente previsto. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli artt. 2368 e 2369 cod. civ..</p> <p>In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo e al disposto di cui all'art. 2441, sesto comma cod. civ., l'aumento di capitale sociale deliberato a favore dei creditori tardivi ed eventuali ulteriori aumenti di capitale che dovessero essere deliberati a favore dei creditori tardivi, dovranno avvenire mediante l'emissione di azioni al valore nominale e con l'esclusione del diritto di opzione, intendendosi per creditori tardivi i creditori chirografari per titolo e/o causa anteriore all'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria delle singole società interessate dalla Proposta di Concordato, ivi compresi i creditori non insinuati allo stato passivo delle società oggetto della Proposta di Concordato che abbiano ottenuto il riconoscimento del loro credito con pronuncia definitiva e cioè non più soggetta ad impugnazione.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria può deliberare ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie a favore di dipendenti della Società o di società controllate per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria può deliberare, nei limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.</p>	<p>limitatamente all'aumento di capitale sociale di cui ai punti b.1 e b2 per un ammontare complessivo di euro 90.019.822;</p> <p>b) di emettere in forma "gratuita" numero massimo azioni 90.019.822 ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione e godimento regolare, da attribuirsi ai soci in ragione di un'azione di nuova emissione ogni 20 azioni già possedute alla data del 18 luglio 2011.</p>
--	---

L'operazione in esame si colloca temporalmente dopo la risoluzione di molti casi di contenzioso relativi al dissesto della "vecchia" Parmalat. Il Gruppo, coerentemente con le strategie aziendali, ha ora di fronte una nuova fase di sviluppo del business sia per le linee esterne che per le linee interne. In questa ottica si provvede a proporre l'assegnazione di azioni gratuite agli Azionisti, senza indebolire la Società né patrimonialmente né finanziariamente, con la finalità di offrire ai soci un rendimento addizionale rispetto alla distribuzione dei dividendi.

In primo luogo si ricorda che l'operatività della Società è iniziata in data 1° ottobre 2005 in esecuzione della sentenza di approvazione della proposta di concordato delle società del Gruppo Parmalat presentata ai sensi dell'art. 4-bis del d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, come successivamente modificato (la "Proposta di Concordato"). In particolare, l'esecuzione della Proposta di Concordato ha comportato il trasferimento delle attività del Gruppo Parmalat in Amministrazione Straordinaria alla Società –

Assuntore – a fronte dell'attribuzione ai creditori chirografari di azioni e di warrant della Società stessa*.

Più in dettaglio si ricorda che:

- il paragrafo 7.4 della Proposta di Concordato precisa che i creditori chirografari che abbiano proposto opposizione allo stato passivo ed i creditori chirografari condizionali, rispettivamente, una volta che siano definitivamente accertati, con provvedimento non più impugnabile, l'esistenza e l'importo del loro credito ovvero per i quali sia intervenuta transazione tra le parti che riconosca e determini la esistenza e l'importo del credito (sempre che tali creditori non abbiano diritto ad un importo in denaro) o una volta che si sia verificata la condizione, potranno essere soddisfatti solamente in azioni e warrant;
- il paragrafo 7.7 della Proposta di Concordato prevede che “nel caso di distribuzione di dividendi e/o riserve, l'Assuntore, a valere sulla parte di utili eccedente la percentuali di cui al precedente punto 5.2[†], accantonerà un importo proporzionale all'ammontare delle azioni che potrebbero essere emesse in esecuzione dell'aumento del capitale di cui al precedente punto 7.3 a)[‡]. Le somme così accantonate saranno destinate ai creditori che abbiano proposto opposizione allo stato passivo e condizionali dopo che sarà definitivamente accertato il loro diritto”;

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 19 settembre 2005 ha deliberato di:

- di rendere "permeabili" le tranches in cui era stato ripartito l'aumento di capitale sociale di euro 2.009.967.908 (duemiliardi novemilioni novecentosessantasettemila novecentotto) deliberato dall'assemblea della Società il 1° marzo 2005[§];

L'Assemblea, parte straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2007, ha deliberato di:

- aumentare ulteriormente il capitale sociale per massimi euro 15 milioni al fine di elevare da euro 80 milioni ad euro 95 milioni gli importi a servizio dell'esercizio dei warrant.

In particolare per quanto attiene alle motivazioni dell'operazione, si ricorda che dopo il “crack” finanziario verificatosi nel dicembre del 2003, sono state promosse, prima dall'Amministrazione Straordinaria dal 2004 fino a settembre 2005, e poi anche dalla “nuova Parmalat S.p.A.” quotata in Borsa, le azioni revocatorie e risarcitorie nei confronti di soggetti che avevano causato il grave dissesto di Parmalat. Tali azioni hanno, ad oggi, determinato un recupero, in denaro, di oltre 2 miliardi di euro, proventizzazione di fondi eccedenti per circa 150 milioni di euro e recupero di beni immobiliari (ad esempio la proprietà di Pisorno). Inoltre il numero di azioni della Società assegnate ai soggetti che avevano avanzato azioni di rivalsa è stato inferiore alle stime iniziali.

In particolare per quanto attiene ai profili fiscali dell'emissione effettuata, si fa riferimento al comma 6 dell'art. 47 del DPR 917/86 e successive modificazioni.

Le azioni di nuova emissione saranno assegnate agli aventi diritto tramite gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in data 21 luglio 2011 con data di stacco cedola il 18 luglio 2011 e saranno attribuite in ragione di 1 (una) azione di nuova emissione ogni 20 (venti) azioni già possedute da ciascun azionista alla data di stacco. Gli intermediari depositari potranno procedere all'arrotondamento per difetto delle azioni spettanti ai rispettivi depositanti e a compensare eventuali richieste di arrotondamento per eccesso. I diritti frazionari scaturenti dal suddetto rapporto di assegnazione saranno monetizzati in base alla media delle quotazioni di borsa delle azioni Parmalat nei primi tre giorni di quotazione ex diritto di

* Per ulteriori precisazioni si rimanda alle poste dello stato patrimoniale – patrimonio netto alle pagine 125 e seguenti del Bilancio Parmalat 2005 consultabile sul sito internet della società all'indirizzo: www.parmalat.com, sezione Investor Relations, Archivio Generale

[†] Percentuale pari al 50% degli utili distribuibili

[‡] Aumento di capitale sociale a favore dei creditori oppositori e condizionali che risultino averne diritto

[§] Si tratta di capitale sociale complessivo riservato per diversi importi come segue: (a) ai creditori chirografari ammessi, (b) alla Fondazione Creditori Parmalat, (c) ai creditori contestati e condizionali, (d) ai creditori tardivi, (e) al servizio dei warrant

assegnazione. A tal fine la Società conferirà, in caso di approvazione della proposta deliberazione, ad un intermediario finanziario autorizzato, l'incarico di compensare le richieste di arrotondamento per difetto o per eccesso che perverranno dai partecipanti al sistema di gestione accentrata.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undicies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria:

Proposta di delibera:

1. di approvare la relazione del Presidente [la relazione del Consiglio di Amministrazione] contenente le motivazioni per le quali si rende opportuno procedere alla modifica parziale della deliberazione di aumento del capitale sociale assunta dall'Assemblea straordinaria della Società in data 1° marzo 2005 ("l'Assemblea");
2. di prendere atto che:
 - 2.1. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto a.1) della proposta di deliberazione per massimi euro 1.502.374.237,00 (unmiliardo cinquecentoduemilioni trecentosettantaquattromila duecentotrentasette / 00) ha avuto integrale esecuzione;
 - 2.2. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto a.2) della proposta di deliberazione per massimi euro 38.700.853,00 (trentottomilioni settecentomila ottocentocinquantatre / 00) ha avuto integrale esecuzione;
 - 2.3. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto b.1 della proposta di deliberazione per massimi euro 238.892.818,00 (duecentotrentottomilioni ottocentonovantaduemila ottocentodiciotto / 00) destinato all'attribuzione di azioni ai cd. "Creditori Opponent" e "Creditori Condizionali" – alla data del 16 marzo 2011 – ha avuto esecuzione limitatamente all' importo di euro 100.118.076,00;
 - 2.4. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto b.2 della proposta di deliberazione per massimi euro 150.000.000,00 (centocinquantamila/00) destinato all'attribuzione di azioni ai cd. "Creditori Tardivi" – alla data del 16 marzo 2011 - ha avuto esecuzione limitatamente all'importo di euro 135.028.928,00;
 - 2.5. l'aumento di capitale sociale deliberato dall' Assemblea di cui al punto b.3 della proposta di deliberazione (come incrementato per effetto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 28 aprile 2007) per massimi euro 95.000.000,00 (novantacinquemilioni/00) al servizio dell' esercizio dei warrants da attribuirsi ai "Creditori Ammessi", ai "Creditori Opponent", ai "Creditori Condizionali", ai "Creditori Tardivi" e alla "Fondazione Creditori Parmalat – alla data del 16 marzo 2011 – ha avuto esecuzione limitatamente all'importo di euro 27.426.707;
3. di dare pertanto atto che il capitale sociale della Società risulta alla data del 16 marzo 2011:
 - 3.1. deliberato per euro 2.025.087.908,00;
 - 3.2. sottoscritto e versato per euro 1.737.925.715;
4. di dare atto che, in conseguenza delle transazioni intervenute tra la Società e i "Creditori opponenti e tardivi", la riserva, in funzione dell'esecuzione degli aumenti di capitale sociale deliberati dall'Assemblea (ed iscritta nel bilancio della Società alla voce riserva opponenti e tardivi), risulta, per detto scopo, sovrabbondante per l'ammontare di euro 90.019.822;
5. di modificare parzialmente la deliberazione di aumento del capitale sociale adottata dall'Assemblea (come modificata dalle assemblee straordinarie del 19 settembre 2005 e del 28 aprile 2007) limitatamente all'aumento di capitale sociale di cui ai punti b.1 e b.2, al fine di riconoscere che, in conseguenza di quanto deliberato al precedente punto 4), si rende disponibile quella parte della riserva opponenti e tardivi non più vincolata all'esecuzione dell'aumento di capitale sociale di cui ai punti b.1 e b.2 deliberati dall'Assemblea, pari a complessivi euro 90.019.822;
6. di destinare detta eccedenza alla formazione di una riserva da iscrivere nella contabilità sociale alla voce "riserva in conto emissione gratuita di azioni" per l'ammontare di euro 90.019.822;
7. fermo restando l'ammontare dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea per euro 2.025.087.908,00, di dare esecuzione parziale all'emissione gratuita di azioni mediante

l'integrale utilizzo della "riserva in conto emissione gratuita di azioni" originatasi per effetto della deliberazione assunta al precedente punto 4), e precisamente di variare il capitale sociale dall'attuale ammontare sottoscritto pari ad euro 1.737.925.715 fino a massimi euro 1.827.945.537 mediante emissione alla pari di massimo numero 90.019.822 azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione e godimento regolare, da attribuirsi ai soci in ragione di un'azione di nuova emissione ogni 20 azioni già possedute alla data del 18 luglio 2011 e da mettere a disposizione degli aventi diritto tramite gli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata "Monte Titoli S.p.A." in data 21 luglio 2011;

8. di confermare gli aumenti di capitale sociale deliberati dall'Assemblea (come modificati dalle assemblee straordinarie del 19 settembre 2005 e del 28 aprile 2007) per la parte non eseguita alla data dell'odierna assemblea e tenuto conto di quanto sopra deliberato e di confermare altresì la delega all'organo amministrativo per l'esecuzione degli aumenti di capitale sociale nel termine di anni 10 dal 1° marzo 2005;
9. di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, l'articolo 5) dello statuto sociale mediante l'inserimento del seguente nuovo quarto comma:

"L'assemblea straordinaria del [● giugno] ha deliberato:

- a) di modificare parzialmente la deliberazione di aumento di capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 (come modificata dalle assemblee del 19 settembre 2005 e del 28 aprile 2007) limitatamente all'aumento di capitale sociale di cui ai punti b.1 e b.2 per un ammontare complessivo di euro 90.019.822;
- b) di emettere in forma "gratuita" numero massimo azioni 90.019.822 ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione e godimento regolare, da attribuirsi ai soci in ragione di un'azione di nuova emissione ogni 20 azioni già possedute alla data del 18 luglio 2011."

Relazione degli Amministratori relativamente al secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Parte Straordinaria:

Proposta di modifica degli articoli 8, 9, e 23 dello Statuto Sociale e modifica dell'intitolazione del paragrafo relativo al controllo contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il d.lsg. n. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti, ha innovato la disciplina sul funzionamento dell'assemblea delle società quotate. Il decreto ha, fra l'altro, previsto alcune facoltà di scelta rimesse allo statuto; fra le opzioni statutarie vi è: i) la facoltà di prevedere la convocazione unica dell'assemblea; ii) la facoltà di prevedere un rappresentante designato dalla società quale soggetto deputato a ricevere deleghe di voto dagli azionisti; iii) la facoltà di prevedere l'identificazione degli azionisti.

- i) Convocazione unica dell'assemblea; il decreto ha modificato l'articolo 2369 del codice civile, stabilendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima e disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda.

In relazione alla citata disposizione si propone di modificare l'articolo 8 prevedendo che il consiglio di amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano in unica convocazione. Tale modifica comporta di conseguenza che, in tutti i riferimenti dello statuto, all'assemblea in prima convocazione debba essere aggiunto anche il caso dell'unica convocazione (in particolare agli articoli 8 e 9).

- ii) Rappresentante designato; l'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 T.U.F., introdotto dal d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, stabilisce che le società con azioni quotate designano per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Sebbene l'art. 135-undecies T.U.F. richieda di inserire in statuto la clausola finalizzata ad escludere applicazione della norma in commento, si propone di modificare l'articolo 9 dello statuto affinché Parmalat possa avvalersi della facoltà di designare espressamente uno o più rappresentanti per gli azionisti.

Infine si propone di modificare anche l'intitolazione del paragrafo relativo al controllo contabile sostituendo "controllo contabile" con "revisione legale dei conti" con conseguentemente adeguamento dell'articolo 23 dello statuto sociale ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39.

Si riporta, in allegato, il documento di comparazione dei sopra citati articoli (articolo 8, 9, e 23).

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria:

Proposte di delibera

- 1) di deliberare l'integrazione e le modifiche dello Statuto sociale come segue:
 - a. mediante inserimento dell'articolo 8 del seguente 4° comma "Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea

ordinaria e quella Straordinaria si tengano in unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.”;

- b. Mediante inserimento all'articolo 9, 2° comma del riferimento anche all'assemblea in un' "unica" convocazione ;
 - c. mediante inserimento all'articolo 9, del seguente 4° comma : “La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
 - d. mediante modifica dell'intitolazione del paragrafo dell'articolo 23 dello Statuto Sociale come segue “Revisione Legale dei Conti”.
- 2) di approvare lo statuto sociale nella versione modificata a seguito delle deliberazioni sub 1)
(la versione dello statuto sociale si allega al verbale assembleare sotto la lettera [°]

<p>Art. 8 – Assemblea</p> <p style="text-align: center;">TESTO STATUTO PARMALAT</p>	<p>Art. 8 – Assemblea</p> <p style="text-align: center;">TESTO (modifiche proposte)</p>
<p>L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste da Consob con regolamento e su due dei seguenti quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica o Il Sole 24 Ore, e sul quotidiano Financial Times.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 cod. civ. a 8 (otto) giorni.</p> <p>Quando ricorrono le condizioni di legge, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste da Consob con regolamento e su due dei seguenti quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica o Il Sole 24 Ore, e sul quotidiano Financial Times.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere indicato il giorno per la seconda e terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 cod. civ. a 8 (otto) giorni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella Straordinaria si tengano in unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p> <p>Quando ricorrono le condizioni di legge, l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>
<p>Art. 9– Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto</p> <p style="text-align: center;">TESTO STATUTO PARMALAT</p>	<p>Art. 9– Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto</p> <p style="text-align: center;">TESTO (modifiche proposte)</p>
<p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero al diverso termine stabilito da Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano</p>	<p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La comunicazione prevista nel comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima, o unica, convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima, o unica convocazione ovvero al diverso termine stabilito da Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto</p>

<p>pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società oppure secondo le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società oppure secondo le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>
<p>COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE</p>	<p>COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p>
<p>Art. 21 – Collegio Sindacale</p> <p style="text-align: center;">TESTO STATUTO PARMALAT (invariato)</p>	<p>Art. 21 – Collegio Sindacale</p> <p style="text-align: center;">TESTO STATUTO PARMALAT (invariato)</p>
<p>Art. 23 – Controllo contabile</p> <p style="text-align: center;">TESTO STATUTO PARMALAT</p>	<p>Art. 23 – Revisione legale dei conti</p> <p style="text-align: center;">TESTO (<u>modifica proposta</u>)</p>
<p>Il controllo contabile è esercitato da società di revisione iscritta nell'apposito albo nominata e funzionante ai sensi di legge.</p>	<p>La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito albo nominata e funzionante ai sensi di legge.</p>